


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 02/07/2019 Prot.: 0009562 Titolario 2.8
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della Seconda Commissione Consiliare

e per con. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

All'Assessore delegato
per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Alla Segreteria Generale
della Programmazione

LORO SEDI



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge statale n. 53
Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale - ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri Claudio Sinigaglia, Stefano Fracasso, Graziano Azzalin, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Andrea Zanoni e Francesca Zottis relativa a "Modifiche agli articoli 2, 9, 41 e 44 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile".

Trasmetto - ai sensi degli articoli del 44 e 61 Regolamento - la proposta di legge statale indicata in oggetto.

La Seconda Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciampetti)

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Il Dirigente

dott.ssa Maria Teresa Manoni

MTM/sd
pdf\pdfs 053

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

il dirigente capo
Alessandro Rota

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

+39 041 2701416 tel
uatt@consiglio Veneto.it
www.consiglio Veneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 53

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Sinigaglia, Fracasso, Azzalin, Pigozzo, Salemi, Zanoni e Zottis

**MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 9, 41 E 44 DELLA COSTITUZIONE, IN
MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 giugno 2019.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 9, 41 E 44 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Relazione:

La presente proposta di legge è finalizzata a introdurre nella Costituzione i principi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Quando l'Assemblea costituente svolgeva il suo lavoro, sul pianeta Terra viveva meno di un terzo degli attuali 7,6 miliardi di persone, che si stima diventeranno 9,5 miliardi nel 2045.

In parallelo con l'impetuoso incremento demografico, il progresso economico e sociale in questi ultimi settant'anni è stato straordinario; tuttavia, sia dal punto di vista ambientale che sociale, ci troviamo di fronte a sfide che i Costituenti non potevano immaginare e di cui solo oggi abbiamo piena consapevolezza. Gli attuali modelli di produzione e consumo hanno portato l'uso di risorse e territorio a livelli che erano imprevedibili nell'immediato dopoguerra: corriamo perciò il rischio di compromettere la possibilità non solo delle generazioni future, ma anche di quelle presenti, di avere le stesse opportunità che hanno avuto le generazioni precedenti. Nello scenario descritto, la tutela dell'ambiente, la sostenibilità dello sviluppo e una prospettiva di responsabilità intergenerazionale diventano condizioni imprescindibili.

Secondo una ormai classica definizione, lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Nel linguaggio delle costituzioni democratiche contemporanee è sostenibile lo sviluppo economico che non pone in discussione i diritti cosiddetti della prima generazione (le libertà classiche), della seconda (ossia i diritti sociali), e della terza generazione (vale a dire i diritti alla pace, all'ambiente salutare e alla conservazione del patrimonio comune dell'Umanità). Peraltro, nessuno Stato nazionale è in grado di affrontare da solo le sfide dello sviluppo sostenibile. L'integrazione europea appare in questo senso lo strumento indispensabile per assicurare una dimensione territoriale e un peso politico per interventi adeguati. Il principio dello sviluppo sostenibile, recepito dall'articolo 2 del Trattato di Amsterdam e dall'articolo 1 del Trattato di Lisbona, indica che tutte le politiche di sviluppo debbono essere improntate al concetto di sostenibilità. Quindi è tempo che l'Italia, al pari di altri Paesi dell'Unione, come Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Polonia, recepisca nella propria Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile, a tutela dell'ambiente e della salute umana.

Il tema della sostenibilità è troppo spesso eluso, nonostante gli impegni presi a livello internazionale, in particolare con riguardo ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, nonostante qualche significativo miglioramento in alcuni settori, la situazione generale in Italia resta preoccupante. Dall'Annuario dei Dati Ambientali presentato da Ispra nel 2018 emerge, ad esempio, un costante consumo di suolo, a cui si accompagna un grave dissesto idrogeologico.

Con questa proposta, si vuole portare all'attenzione di tutti la questione delle prossime generazioni e dell'Italia che vogliamo lasciare ai nostri figli, inserendo nella Carta costituzionale i presupposti per un vero e proprio patto generazionale, basato sulla tutela dell'ambiente e sullo sviluppo sostenibile.

In questo senso si inquadra la proposta di integrazione dell'articolo 2 della Costituzione nella direzione di esplicitare l'estensione di diritti e doveri fondamentali anche alle generazioni future. L'assenza di un esplicito riconoscimento del «diritto all'ambiente» quale principio fondamentale del nostro ordinamento ci induce a considerare anche l'opportunità di una revisione dell'articolo 9 della Costituzione, che oggi si limita alla «tutela del paesaggio e dei beni culturali». Si propongono inoltre alcune integrazioni agli articoli 41 e 44, stabilendo che l'iniziativa economica si debba svolgere in modo da non recare danno all'ambiente e possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e di sviluppo sostenibile. Il principio di sostenibilità viene poi applicato anche allo sfruttamento del suolo.

La presenza dei concetti di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile nella Costituzione rafforzerebbe tutta la produzione normativa successiva, sottraendo il Legislatore alla tentazione di ricercare soluzioni e consenso con interventi a impatto immediato, ma con ricadute negative nel medio-lungo termine.

È necessario che la legge fondamentale vincoli il Legislatore in modo che la produzione normativa tenga conto degli effetti che le diverse scelte possono avere per le generazioni future.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 9, 41 E 44 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della Costituzione.

1. Alla fine dell'articolo 2 della Costituzione, dopo le parole *“doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”* sono aggiunte le seguenti parole: *“, anche nei confronti delle generazioni future”*.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 9 della Costituzione.

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:

“Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.”

Art. 3 - Modifiche all'articolo 41 della Costituzione.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana»; b) alla fine del terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e di sviluppo sostenibile.”

Art. 4 - Modifiche all'articolo 44 della Costituzione.

1. All'articolo 44 della Costituzione dopo le parole *“Al fine di conseguire il razionale”* sono aggiunte le seguenti parole *“e sostenibile”*.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della Costituzione.....	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 9 della Costituzione.....	3
Art. 3 - Modifiche all'articolo 41 della Costituzione.....	3
Art. 4 - Modifiche all'articolo 44 della Costituzione.....	3

PDLS n. 53

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Nota all'articolo 2

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Nota all'articolo 3

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Nota all'articolo 4

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.